



*Giudecca 212/C*  
*30133 Venezia*  
*Tel/Fax 0418877083/0412413959*  
*e-mail aquae@anitrav.eu*  
*www.anitrav.eu*

*P.le Enrico Dunant, 57*  
*00152 Roma*  
*Tel/Fax 0649773231/0644701699*  
*e-mail anitrav@anitrav.com*  
*PEC info@pec.anitrav.com*

Venezia, 29 aprile 2016

**Oggetto: Proposta di modifica Regolamento Comunale**

Con riferimento a quanto in oggetto la scrivente associazione produce le seguenti osservazioni, analizzando le modifiche di maggior rilievo e le relative criticità.

#### **ART. 4 - IDONEITA' FINANZIARIA**

Essendosi prevista la soppressione dell'articolo dovrebbe venir meno qualsivoglia riferimento allo stesso, come occorre agli art. 7 comma 2 lett. d) ed all'art.10 comma 2 (ove si cita il predetto art. 7 che rinvia all'articolo in oggetto).

#### **ART. 9 - FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE**

Al comma 1 lett. D) viene impiegato il termine "licenza": opportuno rettificare nel corretto "autorizzazione".

#### **ART. 14 - COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE**

Abrogazione di dubbia legittimità ed opportunità poiché in conflitto con quanto stabilito della Legge regionale n.63/93 che all'articolo 16 recita quanto segue:

*"1. E' istituita presso ciascun comune interessato ai servizi di navigazione interna, una commissione consultiva che esprime pareri in ordine ai provvedimenti previsti dall'articolo 11, comma 1, lett. a), f), ed h).*

*2. La commissione deve essere composta, oltre, che dai soggetti indicati dall'articolo 4, comma 4 della Legge 15 gennaio 1992, n.21, anche da un rappresentante della provincia competente per*

*territorio.”*

#### **ART.17 - TIPOLOGIA DEI SERVIZI AUTORIZZATI**

Al fine di evitare incongruenze e contraddizioni, si consiglia un testo simile al seguente: *“La tipologia dei servizi autorizzati è conforme a quanto previsto dall’art.5 Legge regionale 30 dicembre 1993, n.63”.*

Si sottolinea comunque quanto appreso evidenziato in relazione all’art.18 ed alla conversione dei titoli autorizzatori.

#### **ART. 18 - NUMERO E TIPO DEI NATANTI AUTORIZZATI**

Non può essere prevista una mera conversione delle tipologie di autorizzazioni (vedi anche art.49): si tratta di una previsione che non trova nessun supporto nell’attuale contesto normativo di settore e dunque inattuabile.

In caso di modifica dovrebbe eventualmente esperirsi apposito bando per intervenuta variazione nella consistenza del contingente.

#### **ART. 21 ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO**

Appare sufficiente riprendere il testo della norma nazionale e regionale riferendosi all’utenza specifica che avanza apposita richiesta (...), essendo ben note le necessarie modalità di acquisizione del servizio.

#### **ART. 31 - CONTRASSEGNO**

Al comma 1 lett. a) opportuno sostituire il termine “licenza” con il più appropriato “autorizzazione”.

#### **ART. 49 - CONVERSIONE DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI REGIONALI**

Si rinvia a quanto osservato in merito all’art. 18 trattandosi di conversione che configura una palese modifica del titolo autorizzatorio con necessità di indire un bando per il rilascio delle nuove autorizzazioni.

Per quanto sopra la scrivente associazione auspica una revisione della proposta di modifica del regolamento, richiedendo nel contempo un tavolo di confronto finalizzato all'elaborazione di eventuali opportuni emendamenti condivisi.